

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1878

interamente tali entrate nel nostro sistema tributario? »

Si affretta poi a soggiungere l'onorevole Luzzatti, che (sono le sue parole) « l'intera abolizione di tutti i dazi di uscita non ha il carattere di urgenza, » parlando così sempre non già di questo o di quell'altro dazio di uscita, ma di tutti i dazi di uscita. E come se il suo pensiero non fosse stato ancora espresso abbastanza, torna un'altra volta sulla questione intera e dice: « Il programma della totale soppressione dei dazi di uscita può occupare uno dei primi posti della riforma fiscale. »

Ma mentre da un lato per le condizioni delle nostre finanze l'onorevole Luzzatti non crede che si possa procedere ad una tale soppressione dei dazi di uscita, egli dall'altro consiglia e sostiene che fin d'ora si possa procedere all'abolizione di alcuni dazi di uscita, ed in effetto nell'ultimo paragrafo di questa sua relazione, dice: « Per queste considerazioni attinte al senso dell'opportunità la vostra Commissione vi prega di volere differire il dibattimento su questo punto (cioè l'intera abolizione dei dazi di uscita). Lasciamo le cose come sono all'infuori dell'abolizione o diminuzione di quei dazi d'uscita che recherebbero danno all'esportazione di alcune cospicue produzioni italiane, come succederebbe se si ristabilisse il dazio sulle pelli preparate ed indicate nella tabella D. »

Ora che cosa in sostanza abbiamo noi fatto con questo progetto di legge?

Abbiamo voluto adottare quelle considerazioni di fatto circa i danni della produzione nazionale che l'onorevole Luzzatti dichiarava di potere riconoscere per consigliare l'abolizione di alcuni dazi di uscita.

Ora queste considerazioni pratiche che formano principalmente il sostrato della mia relazione, sorgono chiare abbastanza dalle malattie che hanno travagliato in questi ultimi anni i prodotti agricoli che noi vogliamo liberare dai dazi di uscita; sorgono dall'essere oramai finita quella specie di monopolio naturale che noi vantavamo in alcuni prodotti, come gli agrumi, gli olii, le mandorle, e dall'esserci oramai l'avvisaglia di una concorrenza formidabile che presto ci faranno le industrie forastiere; sorgono per ultimo, dacchè qui non si tratta di una grossa cifra, ma di un milione o qualche cosa di più, il quale non meritava la pena di questa lunga discussione. A sentire tanto lusso di eloquenza e di scienza degno di una causa migliore, mi ricorreva alla mente quello che diceva lo Chevalier in una sua lezione, cioè che un economista da un pezzo di zucchero sa fare scaturire tutte le questioni relative al sistema coloniale.

Così una piccola legge che sarebbe passata nello scorcio delle tornate di luglio senza discussione, ora forse per il riposo delle vacanze parlamentari, ha suscitati tutti i clamori, impegnata la disputa su tutto il campo delle finanze e perfino ci ha cacciato nei più riposti penetrali della scienza economica.

Signori. La legge non merita tanto. Essa è modesta e semplicissima: il principio è indiscutibile: le ragioni di fatto sono evidenti. Io quindi mi aspetto il vostro assenso, e con questo ho finito.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Dal 1° gennaio 1879 saranno esenti da dazio di esportazione gli olii d'oliva, gli olii fissi non nominati, il ferro in masse ed in rottami, il marmo greggio, le castagne, gli aranci e i limoni, le mandorle senza guscio e col guscio, i frutti secchi e stacciati non nominati, e la carne salata od affumicata. »

NOCITO, relatore. D'accordo coll'onorevole ministro quest'articolo è stato modificato nel seguente modo. È una modificazione più di forma che di altro.

« Dal 1° gennaio 1879 saranno esenti da dazio di esportazione gli olii di oliva, gli olii fissi non nominati, i rottami, le scaglie e le limature di ferro, di ghisa e di acciaio, il marmo greggio, le castagne, gli aranci e i limoni, le mandorle senza guscio e col guscio, i fichi secchi, l'uva secca e le frutta secche non nominate, e la carne salata od affumicata od in altro modo preparata. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Debbo spiegare brevemente alla Camera perchè la Commissione, d'accordo con me, presentò questa modificazione.

La modificazione è unicamente di forma, e non aggiunge nessuna voce a quelle che erano nel primitivo progetto di legge. Ma siccome il progetto di legge venne redatto prima che fosse votata la tariffa generale, si era mantenuta la dicitura della tariffa daziaria antica. Per esempio, in luogo di rottami di ferro, nel nuovo articolo è detto: « rottami, scaglie, limatura di ferro. » Nella vecchia tariffa non erano nominate nè le scaglie, nè la limatura; era detto solamente *rottami*. Ma siccome la nuova tariffa ha quella dicitura più particolareggiata, si sono aggiunte quelle due parole onde togliere ogni dubbio. Così si dica per « i frutti, uva secca, frutti secchi non nominati, che prima, nella vecchia tariffa, erano detti frutti secchi schiacciati, non nominati. » Per conseguenza, la modificazione, che il Ministero propone d'accordo colla Commissione, non ha altro scopo che di mettere in armonia il linguaggio dell'articolo con quello della tariffa generale ora vigente, e non vi si è aggiunta alcuna voce nuova.